

ATTO COSTITUTIVO e STATUTO DI NEODEMOS

Art. 1 COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione "Neodemos" con sede in Firenze Via Baldesi, 18.

L'Associazione Neodemos è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2 DURATA

La durata dell'Associazione Neodemos è illimitata.

Art. 3 FINALITÀ

L'Associazione Neodemos si propone di:

illustrare i cambiamenti demografici che incidono sull'organizzazione della società, la struttura delle famiglie, i rapporti tra generazioni, le disuguaglianze e la povertà, la mobilità interna, le migrazioni internazionali, interpretandone le conseguenze di breve e di lungo periodo;

incoraggiare il dibattito sulle relazioni tra popolazione e società, tra coloro che studiano, amministrano o prendono decisioni rilevanti per la collettività e la collettività stessa;

valutare e suggerire interventi e politiche sociali sulla base delle conoscenze analitiche e scientifiche;

promuovere ricerche, analisi, inchieste volte alla miglior comprensione dei fenomeni sociali e demografici.

Art. 4 ATTIVITÀ

L'associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, tra le quali in particolare:

- iniziative culturali come convegni, conferenze, dibattiti e seminari;
- pubblicazione sul sito internet dell'Associazione di articoli, commenti e interviste, nonché invio telematico a tutti gli iscritti al sito dell'Associazione di una Newsletter informativa;
- ogni altra iniziativa adatta, a giudizio dei soci, a perseguire le finalità di cui all'art. 3.

Art. 5 SOCI E LORO AMMISSIONE

I Soci Fondatori sono Francesco Billari, Corrado Bonifazi, Andrea Brandolini, Gustavo De Santis, Massimo Livi Bacci, Letizia Mencarini, Stefano Molina, Alessandro Rosina e Chiara Tasselli.

Potranno essere accolte le domande di adesione di tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, previo parere positivo della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo.

I Soci Ordinari potranno essere persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico allo sviluppo dell'Associazione potranno essere nominati Soci Benemeriti dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo. Quest'ultimo stabilisce, di anno in anno, per tale categoria, l'ammontare della quota associativa, che può anche essere pari a zero.

Quote e contributi associativi non sono trasmissibili, a eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono soggetti a rivalutazione.

Art. 6 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. I Soci debbono contribuire annualmente alle spese per il funzionamento dell'Associazione nella misura deliberata.

I Soci eleggono il Presidente e le altre cariche associative e organi sociali, approvano il rendiconto economico-finanziario e la relazione annuale dell'Associazione e decidono le scelte operative della stessa. Inoltre hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti.

Art. 7 SOCI – CESSAZIONE - ESPULSIONE

I Soci cessano di appartenere all'Associazione a causa di:

dimissioni volontarie;

perdita dei requisiti d'ammissione o morosità;

espulsione, determinata da un comportamento incompatibile con le finalità dell'Associazione
morte

Il Socio che non rispetta le norme Statutarie e le risoluzioni legittimamente prese dall'Assemblea e dagli organi direttivi e o che con il suo comportamento difforme reca pregiudizio ai fini, ai principi, al patrimonio (fondo comune) o al buon nome dell'Associazione può essere richiamato, diffidato, sospeso in via cautelare ed eventualmente espulso dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

In tal caso il Socio non può pretendere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né potrà in alcun modo utilizzare il nome e il simbolo dell'Associazione.

Art. 8 RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

a) contributi dei propri soci;

b) offerte ed elargizioni dei benefattori;

c) contributi di enti pubblici;

d) rimborsi;

e) proventi ricavati da iniziative e manifestazioni, compatibili con lo spirito dell'Associazione;

f) proventi di eredità, lasciti o donazioni;

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate previa approvazione dell'Assemblea, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'Associazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione dovrà predisporre il bilancio annuale. I registri sono conservati nella sede.

L'esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il relativo bilancio dovrà essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio, che deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il 30 aprile.

Art. 9 CARICHE – RIMBORSI SPESE

Tutte le cariche all'interno dell'Associazione sono prestate a titolo completamente gratuito. È previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 PERSONALE DIPENDENTE

L'Associazione può assumere dipendenti, avvalersi di lavoratori autonomi o richiedere ai propri Soci di svolgere una particolare attività, anche retribuita, ma esclusivamente nei limiti necessari al funzionamento dell'Associazione, o per qualificare o specializzare le attività svolte.

Art. 11 ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Il Vicepresidente
- Il Segretario Tesoriere

Art. 12 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci che siano in regola con il versamento delle quote sociali, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.

Essa è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio, per la nomina o il rinnovo degli organi direttivi, e per tutte le questioni proposte dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea è convocata tramite lettera contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, inviata a mezzo posta, telefax o posta elettronica, almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea. E' presieduta da persona designata dall'Assemblea stessa. All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente, eventualmente anche per delega, la maggioranza dei soci. In seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'Assemblea dell'Associazione delibera a maggioranza dei voti dei presenti, eventualmente anche per delega, tranne che nei casi in cui la legge o il presente Statuto prescrivano maggioranze diverse. In tutti i tipi di votazioni, il voto è capitaro ed è ammessa una sola delega per socio..

Può altresì essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei Soci ai sensi dell'art. 20 del codice civile.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

I verbali delle assemblee devono essere conservati presso la sede dell'Associazione, e resi visibili ai soci che ne facciano richiesta.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- stabilire le linee di indirizzo e verificare la loro attuazione
- approvare, entro i termini di legge, il bilancio;
- approvare le modifiche allo Statuto dell'Associazione
- approvare il regolamento interno
- eleggere il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il Segretario Tesoriere quali membri del Consiglio Direttivo;

- fissare le competenze proprie o delegate degli organi direttivi
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione
- determinare l'ammontare di eventuali contributi che i soci debbono versare per l'attuazione delle attività elencate nel presente Statuto
- deliberare circa l'utilizzo di elargizioni di denaro, donazioni e lasciti.

Art. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto almeno dal Presidente dell'Associazione, dal Vicepresidente e dal Segretario Tesoriere.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando interviene almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il Presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, tranne nei casi in cui lo Statuto dell'Associazione prescriva maggioranze diverse. La votazione è palese, salvo i casi in cui lo prescriva il presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

I suoi compiti sono:

- determinare il programma di lavoro e la sua attualizzazione, in base alle linee di indirizzo fissate dall'Assemblea; formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- predisporre il bilancio annuale;
- deliberare l'entità delle quote sociali delle varie categorie di soci e le modalità di versamento;
- ratificare l'ammissione dei soci e disporre l'eventuale sospensione o espulsione;
- stabilire il proprio ordinamento interno

Di ogni riunione deve essere redatto verbale, da conservare presso la sede e rendere visibile ai soci che ne facciano richiesta.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente parte delle sue funzioni.

Il componente del Consiglio Direttivo che tenga un comportamento incompatibile con le sue funzioni e le finalità dell'Associazione, potrà essere escluso dal Consiglio, a maggioranza assoluta dei restanti componenti; tale decisione dovrà essere sottoposta a ratifica dell'Assemblea, nella prima riunione successiva. In caso di morte, dimissioni o espulsione, il membro cessato sarà sostituito per la durata residua dal primo dei non eletti.

Art. 14 PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica tre anni ed ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione.

Il Presidente:

- compie tutti gli atti giuridici ed amministrativi derivanti dalla carica
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea
- vigila sull'osservanza delle norme dello Statuto;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- autorizza il rimborso delle spese;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi;

- conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

È eletto a scrutinio segreto dalla maggioranza assoluta degli aventi voto dell'Assemblea dei Soci.

Art. 15 VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente.

Ha il compito di sostituire a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua morte, dimissioni, impedimenti psico-fisici che impediscono a quest'ultimo di svolgere la propria funzione, indicando entro due mesi nuove elezioni.

È eletto a scrutinio segreto dalla maggioranza assoluta degli aventi voto dell'Assemblea dei Soci.

Art. 16 SEGRETARIO TESORIERE

Il Segretario Tesoriere tiene puntuale e regolare registrazione dei Soci, delle entrate (assieme all'indicazione del nome del soggetto erogante) e delle uscite, compila il rendiconto economico-finanziario annuale ed ha cura delle conservazione dei registri contabili sottoscritti dal Presidente e degli altri documenti finanziari. Provvede ai pagamenti regolarmente deliberati. Custodisce le risorse finanziarie dell'Associazione.

È eletto a scrutinio segreto dalla maggioranza assoluta degli aventi voto dell'Assemblea dei Soci.

Art. 17 CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere all'interno dell'Associazione saranno deferite ad un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati uno da ciascuna parte e il terzo dai primi due arbitri. Il collegio arbitrale giudicherà in modo inappellabile, utilizzando i poteri di amichevole compositore e senza formalità di procedura.

ART. 18 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, ordinaria o straordinaria. Il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.